

Nuova definizione di Default

Il 1° gennaio 2021 entreranno in vigore le nuove regole europee in tema di classificazione della clientela inadempiente rispetto a un'obbligazione verso la banca (cosiddetto "default"), introdotte dall'Autorità Bancaria Europea con l'obiettivo di uniformare i comportamenti degli istituti di credito dei paesi dell'UE.

LE PRINCIPALI NOVITÀ

REGOLE ATTUALI	NUOVE REGOLE
<p>Il Cliente viene classificato a <i>default</i> se presenta arretrati per oltre 90 giorni consecutivi pari ad almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso la banca</p>	<p>Il Cliente viene classificato a <i>default</i> se supera entrambe le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in termini assoluti: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (Persone Fisiche e PMI) ed euro 500 per le altre esposizioni; • in termini relativi: 1% dell'importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente verso la banca.
<p>È consentita la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate dal cliente.</p>	<p>La compensazione su iniziativa della banca non è più consentita. Di conseguenza, la banca è tenuta a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate.</p>
<p>Lo stato di <i>default</i> viene meno nel momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l'arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente.</p>	<p>Lo stato di <i>default</i> permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza verso la banca l'arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente.</p>
<p>Non sono previsti automatismi di contagio del default nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. "cointestazione").</p>	<p>Con riferimento alle obbligazioni congiunte (c.d. "cointestazione") sono previste alcune nuove regole di contagio del <i>default</i>. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se la cointestazione è in <i>default</i>, il contagio si applica alle esposizioni dei singoli cointestatari; • se tutti i cointestatari sono in <i>default</i>, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni della cointestazione.
<p>La classificazione a default di un cliente presso una società dell'eventuale gruppo bancario non comporta automaticamente la classificazione a default presso tutte le società del gruppo.</p>	<p>Nell'ambito dei gruppi bancari la classificazione di una posizione a default presso una società del gruppo comporterà l'estensione di tale classificazione presso tutte le società dello stesso.</p>

La nuova disciplina, inoltre, introduce una nuova soglia per la classificazione a *default* nei casi di **rimodulazione dell'affidamento dovuta a difficoltà finanziarie del cliente**. Qualora, per effetto della rimodulazione, si verifichi una perdita superiore all'1%, la Banca è tenuta a classificare il cliente in stato di *default*.

Sulla base delle nuove regole, anche solo uno sconfinamento di conto corrente superiore a 100 euro per oltre 90 giorni, che rappresenti più dell'1% del totale delle esposizioni verso la banca, comporta lo stato di default di tutte le esposizioni, e potrebbe rendere più difficoltoso l'accesso al credito nel caso di richiesta di nuovi finanziamenti.

Il suo Gestore e/o la sua Filiale sono a completa disposizione per darle il massimo supporto in questa importante fase di cambiamento, per fornirle chiarimenti sulle novità normative e per individuare le soluzioni che meglio rispondono alle sue esigenze.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è la seguente:

- *EBA/GL/2016/07 "Linee Guida sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013"*
- *EBA/RTS/2016/06 "Nuove tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato"* che integrano il Regolamento Delegato UE n. 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017